



DOTT. ARCHITETTO PAOLO GRASSI – Albo di Milano n. 6668
via Turati 13 – 20063 – Cernusco sul Naviglio – MI –
tel./fax. 02.92111167 – cell. 335.495076
WEB: www.grassiarchitetture.it Email: info@grassiarchitetture.it

DIZETA COSTRUZIONI s.r.l.

Via Felice Cavallotti, n. 13 - 20093 - Cologno Monzese - MI -

CITTA' DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

PIANO ATTUATIVO

Campo della conservazione c2_2

CASCINA TORRIANA GUERRINA
STRADA PROVINCIALE S.P. 121-CERNUSCO S/N-MI

OGGETTO:

**PIANO DELLE REGOLE PGT
ESTRATTO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE**

TAVOLA N°:

04C
618/13

SCALA : ----

DATA : APRILE 2013

AGG.:

AGG.:

AGG.:

PROT. N°:

L'OPERATORE

IL PROGETTISTA

Visti Comunali




Cernusco sul Naviglio

PGT 2010

Piano delle Regole

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE



Sindaco: Eugenio Comincini

Assessore alla Gestione del Territorio: Giordano Marchetti

Responsabile del Procedimento: Marco Acquati

Elaborazione:

Associazione Temporanea di Imprese: UBISTUDIO Srl - Consorzio Metis

UBISTUDIO Srl

Alessandro Ali e Antonio Longo (responsabili di progetto)

con Mariasilvia Agresta, Daniela Gambino, Alessandro Musio, Giovanni Nardin, Cecilia Rusconi, Gabriele Solazzi

Caterina Gfeller (grafica)

Consorzio Metis

Emanuele Ranci Ortigosa

TRT - Trasporti e Territorio: Patrizia Malgieri, Simone Bosetti, Paola Raganato

IRS - Istituto per la Ricerca Sociale: Claudio Calvaresi, Elena Donaggio, Monica Righetti

Direttore tecnico UBISTUDIO Srl

Alessandro Ali

Comune di Cernusco sul Naviglio - Area Tecnica

Marco Acquati, direttore

Marzia Bongiorno, responsabile Servizio Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie

Alberto Caprotti, responsabile Urbanizzazioni Primarie e Secondarie

Susanna Colombo, istruttore Ecologia

Alessandro Duca, istruttore tecnico Urbanizzazione Primarie

Roberta Emisfero, istruttore amministrativo Urbanistica

Lorenzo Gaviragli, istruttore tecnico Edilizia Privata

Paola Miranda, istruttore tecnico Urbanistica

Alessandro Raimondi, responsabile Urbanistica

Cinzia Stocchero, istruttore Commercio

Sara Torriani, istruttore tecnico Urbanizzazione Secondarie

Pasquale Vella, istruttore Urbanistica

Francesco Zurlo, responsabile Edilizia Privata

Comune di Cernusco sul Naviglio - Area Economico - Finanziaria


Amelia Negroni, direttore

Comune di Cernusco sul Naviglio - Area Servizi al Cittadino

Ottavio Buzzini, direttore

Consulenza legale

Mario Viviani, Andrea Bagnasco



Titolo II - Ambiti del tessuto urbano consolidato

Capo I - Campi della conservazione

Art.22 - Obiettivi generali degli interventi all'interno dei campi della conservazione

In questi campi sono obiettivi generali da attuare con la realizzazione degli interventi:

- il mantenimento sostanziale dell'immagine complessiva dell'insieme;
- il ripristino dei valori ambientali originari degli spazi interni agli isolati;
- il mantenimento non soltanto degli aspetti formali dei manufatti originari ma anche della loro natura costruttiva, mirando alla salvaguardia statica del patrimonio edilizio esistente mediante il recupero delle tecniche costruttive originarie nella loro migliore esecuzione, ovvero al recupero della "regola d'arte";
- il recupero degli edifici nell'ambito di un concetto generale di conservazione del tessuto esistente e nel rispetto degli elementi costitutivi degli edifici e degli spazi aperti;
- la pavimentazione degli ambiti cortilizi privati con materiali impermeabili differenti dall'asfalto;
- la preservazione della destinazione d'uso residenziale prevalente nonché delle di piccole attività artigianali e commerciali compatibili con i tessuti e i manufatti;
- la demolizione dei manufatti con carattere di precarietà (manufatti provvisori e superfetazioni).
- per gli interventi sugli elementi di finitura esterna si rimanda ai contenuti del successivo Capo II - Disciplina e manuale degli interventi ricadenti nei campi della conservazione.

Art.23 - c1: Aggregato edilizio di interesse storico e architettonico interno al centro antico

23.1 Definizione

I campi della conservazione c1 comprendono le parti del territorio che costituiscono il nucleo centrale di antica formazione del comune e che pertanto hanno nell'insieme valore storico e paesaggistico.

23.2 Destinazioni d'uso

- Destinazione d'uso principale: uR. - uT1
- Destinazione d'uso esclusa: uP - uA - uT2 - uT3

23.3 Parametri edilizi e urbanistici

- If = esistente; sono escluse nuove costruzioni
- H = esistente
- Ds, Dc, Df = maggiore o uguale all'esistente

23.4 Attuazione degli interventi

- a) Intervento edilizio diretto o piano attuativo.
- b) Per gli immobili soggetti al vincolo di bene culturale di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004 sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Per gli stessi immobili di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004, potranno essere assentiti interventi di ristrutturazione edilizia, anche con la demolizione totale o parziale, solo previa presentazione di perizia statica asseverata e fatta salvo l'autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 42/2004 di competenza della Soprintendenza alla Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali.
- c) Per gli altri immobili sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compreso il cambio di destinazione purché nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente fatto salvo quanto indicato



nell'eventuale relativa scheda di progetto.

- d) L'art. 9 c.2) del DPR 380/2001 consente l'ammissibilità di interventi riguardanti una singola unità immobiliare, a prescindere dalla tipologia d'intervento, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 52 c.1 della L.R. n.12/2005, che specifica che i mutamenti d'uso non cambiano la qualificazione dell'intervento. Qualora invece gli interventi ricadano in un campo della conservazione soggetto a pianificazione attuativa nel quale non siano ancora stati approvati gli strumenti attuativi, per i predetti interventi se interessano più di una unità immobiliare non è ammesso il cambio d'uso eccedente il 25% delle destinazioni preesistenti.

Nel merito degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e la successiva ricostruzione dell'organismo edilizio esistente con una sagoma maggiore e/o con un sedime maggiore e/o diversamente collocato rispetto a quello preesistente, in questo caso, l'intervento sarà subordinato alla redazione di piano attuativo.

- e) Per il campo della conservazione c1_18, in ragione dell'origine dell'intervento edificatorio (PZ 2 CE 18), si ritiene ammissibile la possibilità di recupero dei sottotetti ai fini abitativi alle stesse condizioni di cui all'art. 9.1, anche con il superamento dell'altezza esistente.

Art.24 - c2: Aggregato edilizio di origine rurale

24.1 Definizione

I campi della conservazione c2 comprendono le parti del territorio comunale interessate da nuclei cascinali di antica formazione e che pertanto presentano caratteristiche di pregio storico, architettonico e paesaggistico.

24.2 Destinazioni d'uso

- Destinazione d'uso principale: uR
- Destinazione d'uso esclusa: uP - uT

24.3 Parametri edilizi e urbanistici

- If = esistente; sono escluse nuove costruzioni
- H = esistente
- Ds, Dc, Df = maggiore o uguale all'esistente

24.4 Attuazione degli interventi

- a) Intervento edilizio diretto o piano attuativo.
- b) Per gli immobili soggetti al vincolo di bene culturale di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004 sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Per gli stessi immobili di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004, potranno essere assentiti interventi di ristrutturazione edilizia, anche con la demolizione totale o parziale, solo previa presentazione di perizia statica asseverata e fatta salva l'autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 42/2004 di competenza della Soprintendenza alla Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali.
- c) Per gli altri immobili sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compreso il cambio di destinazione purché nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente, fatto salvo quanto indicato nell'eventuale relativa scheda di progetto.
- d) L'art. 9 c.2) del DPR 380/2001 consente l'ammissibilità di interventi riguardanti una singola unità immobiliare, a prescindere dalla tipologia d'intervento, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 52 c.1 della L.R. n.12/2005, che specifica che i mutamenti d'uso non cambiano la qualificazione dell'intervento. Qualora invece gli interventi ricadano in un campo della conservazione soggetto a pianificazione attuativa nel quale non siano ancora stati approvati gli strumenti attuativi, per i predetti interventi se interessano più di una unità immobiliare non è ammesso il cambio d'uso eccedente il 25% delle destinazioni preesistenti.



ammesso il cambio d'uso eccedente il 25% delle destinazioni preesistenti.

Nel merito degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e la successiva ricostruzione dell'organismo edilizio esistente con una sagoma maggiore e/o con un sedime maggiore e/o diversamente collocato rispetto a quello preesistente, in questo caso, l'intervento sarà subordinato alla redazione di piano attuativo.

In tali interventi i corpi scala ed ascensori dovranno essere ricavati all'interno dell' originario sedime dell'organismo edilizio.

Negli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione gli spazi per la sosta dei veicoli sono ammessi esclusivamente ai piani interrati, con mitigazione e mascheratura delle rampe di accesso, che dovranno essere per quanto possibile coperte e non percepibili.

Al di fuori delle rampe di accesso, non sono ammissibili altre alterazioni dello stato dei luoghi, se non in dipendenza delle normativa antincendio.

Art.25 - c3: Edificio di interesse storico e architettonico

25.1 Definizione

I campi della conservazione c3 comprendono le parti del territorio comunale interessate da edifici e spazi aperti aventi caratteristiche di pregio storico, architettonico e paesaggistico.

25.2 Destinazioni d'uso

- Destinazione d'uso principale: uR
- Destinazione d'uso esclusa: uA - uP - uT

25.3 Parametri edilizi e urbanistici

- If = esistente; sono escluse nuove costruzioni
- H = esistente
- Ds, Dc, Df = maggiore o uguale all'esistente

25.4 Attuazione degli interventi

- a) Intervento edilizio diretto o piano attuativo.
- b) Per gli immobili soggetti al vincolo di bene culturale di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004 sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Per gli stessi immobili di cui alla ex L. 1089/39 ora D.Lgs. n. 42/2004, potranno essere assentiti interventi di ristrutturazione edilizia, anche con la demolizione totale o parziale, solo previa presentazione di perizia statica asseverata e fatta salva l'autorizzazione di cui all'art.21 del D.Lgs. n. 42/2004 di competenza della Soprintendenza alla Tutela dei Beni Culturali ed Ambientali.
- c) Per gli altri immobili sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, compreso il cambio di destinazione purché nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio esistente, fatto salvo quanto indicato nell'eventuale relativa scheda di progetto
- d) L'art. 9 c.2) del DPR 380/2001 consente l'ammissibilità di interventi riguardanti una singola unità immobiliare, a prescindere dalla tipologia d'intervento, anche sulla base di quanto disposto dall'art. 52 c.1 della L.R. n.12/2005, che specifica che i mutamenti d'uso non cambiano la qualificazione dell'intervento. Qualora invece gli interventi ricadano in un campo della conservazione soggetto a pianificazione attuativa nel quale non siano ancora stati approvati gli strumenti attuativi, per i predetti interventi se interessano più di una unità immobiliare non è ammesso il cambio d'uso eccedente il 25% delle destinazioni preesistenti.

Nel merito degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e la successiva ricostruzione